



Ordinanza n. 195

Oleggio, li 31/07/2024

OGGETTO: Temporanea sospensione temporanea della circolazione in varie strade del centro abitato il giorno 04/08/2024 (fascia oraria 09:30 – 13:00) per svolgimento gara ciclistica “II° Memorial Pippo Fallarini”.

IL VICARIO DEL COMANDANTE DEL CORPO

Tale nominato con provvedimento n. 203 del 13.03.2024

Appurato che nella mattinata del prossimo 4 agosto si terrà la manifestazione ciclistica nominata “II° Memorial Pippo Fallarini”, il cui percorso interesserà anche parte dell’abitato di Oleggio, con provenienza Mezzomerico in direzione di Momo;

Considerato che, secondo il disposto dell’ordinanza prefettizia fasc. 3782/2024 del 23/07/2024, si rende necessario procedere alla sospensione della circolazione veicolare nei tratti di strada interessati, rientranti nell’abitato di Oleggio, durante lo svolgimento della gara, tramite l’emissione di apposito provvedimento;

Visto l’art. 7 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.92;

Visto l’art.11 (Servizi di Polizia Stradale) e 12 (espletamento dei servizi di polizia stradale) del D. Lgs. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l’art. 107 comma 3) lettera f) del D. Lgs. nr. 267/2000;

Visti altresì i regolamenti comunali di competenza;

ORDINA

Che il giorno 04/08/2024, nella fascia oraria compresa tra le ore 09:30 e 13:00, in occasione del passaggio della gara ciclistica denominata “II Memorial Pippo Fallarini”, sia sospesa la circolazione veicolare nelle strade di Oleggio interessate, lungo il percorso che dal territorio del Comune di Mezzomerico conduce a quello del Comune di Momo (Via Mezzomerico, Via Valsesia, Via Momo).

DISPOSIZIONI

L’organizzatore dell’evento è tenuto:

1. All’utilizzo dei mezzi a motore all’interno delle carreggiate delle strade interessate dai lavori di cui trattasi, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle fasi d’opera.
2. Alla scrupolosa installazione della segnaletica stradale di seguito indicata, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada:
 - DIVIETO DI TRANSITO nei tratti interessati, con preavvisi da posizionarsi nelle strade limitrofe.
3. All’apposizione in tutta la segnaletica di un pannello riportante gli estremi del presente provvedimento.
4. All’utilizzo di tutti gli altri accorgimenti necessari, **sia diurni che notturni** (eventuali lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente.
5. Al ripristino dei luoghi. In particolare rimuoverà la segnaletica contrastante, al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente.



6. A sorvegliare e provvedere alla manutenzione costante della segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali.

Al ripristino della carreggiata stradale, scongiurando qualsiasi situazione atta a rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione stradale, rimuovendo eventuale insidie e/o avvallamenti.

L'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere **IMMEDIATAMENTE** comunicato via mail, corredato di ripresa fotografica, al seguente indirizzo: info.polizialocale@comune.oleggio.no.it

La segnaletica provvisoria sarà sottoposta al controllo della Polizia Locale. L'Impresa incaricata dei lavori è altresì responsabile a tutti gli effetti derivanti da omessa od incompleta installazione della segnaletica stradale.

AVVISA

L'interessato che:

- ◆ Responsabile del provvedimento finale è il Vice Commissario CRIVELLARI Marcello, Vicario del Comandante del Corpo di Polizia Locale;
- ◆ Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ◆ Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

Il Vicario Comandante del Corpo
Vice Commissario Crivellari Marcello
Firmato digitalmente